



Bruxelles, 8.11.2022
C(2022) 8116 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 8.11.2022

che approva il programma dell'Italia per il sostegno del Fondo Sicurezza interna per il periodo dal 2021 al 2027

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 8.11.2022

che approva il programma dell'Italia per il sostegno del Fondo Sicurezza interna per il periodo dal 2021 al 2027

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 ottobre 2021 l'Italia ha presentato, mediante il sistema elettronico di scambio di dati della Commissione, il programma per il sostegno del Fondo Sicurezza interna (ISF) per il periodo dal 2021 al 2027.
- (2) Il programma è stato preparato dall'Italia in cooperazione con i partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
- (3) Il programma contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1060 ed è stato elaborato conformemente al modello di cui all'allegato VI del medesimo regolamento.
- (4) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il programma presenta la valutazione da parte dell'Italia del soddisfacimento delle condizioni abilitanti orizzontali di cui all'articolo 15, paragrafo 1, primo e terzo comma, del medesimo regolamento.
- (5) Conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione ha valutato il programma e ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo il 17 gennaio 2022. L'Italia ha trasmesso informazioni aggiuntive e ha presentato una revisione del programma il 14 ottobre 2022.
- (6) La Commissione ha concluso che il programma è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e al regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio², che è coerente con l'accordo di partenariato dell'Italia, per quanto concerne gli aspetti di complementarità e le sinergie con i fondi disciplinati dall'accordo di partenariato, e

¹ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

² Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 94).

che tiene conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, delle pertinenti sfide individuate nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, o di altre pertinenti raccomandazioni dell'Unione destinate allo Stato membro.

- (7) A norma dell'articolo 86, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Nella presente decisione occorre tuttavia definire gli elementi necessari per l'assunzione degli impegni di bilancio relativi al programma.
- (8) A norma dell'articolo 12, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) 2021/1149, è necessario fissare il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dell'ISF. È inoltre necessario stabilire, per ciascuna tipologia di azione, se il tasso di cofinanziamento si applica al contributo totale, compresi i contributi pubblico e privato, o solo al contributo pubblico.
- (9) La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione per quanto riguarda la conformità di ogni operazione finanziata nell'ambito del programma alle norme sugli aiuti di Stato applicabili al momento in cui è erogato il sostegno.
- (10) È pertanto opportuno adottare il programma proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma dell'Italia per il sostegno del Fondo Sicurezza interna per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, presentato nella versione definitiva il 14 ottobre 2022.

Articolo 2

1. L'importo massimo del sostegno del Fondo Sicurezza interna e la sua composizione figurano nell'allegato I.
L'importo massimo del sostegno per il programma è fissato a 83 452 183,45 EUR, da finanziarsi a titolo della linea di bilancio 12 02 01 secondo la nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per il 2021-2027.
2. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna tipologia di azione figura nell'allegato II. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna tipologia di azione si applica al contributo totale, compresi i contributi pubblico e privato.

Articolo 3

Sono soddisfatte tutte le condizioni abilitanti orizzontali per il programma.

³ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 8.11.2022

Per la Commissione

Ylva JOHANSSON

Membro della Commissione

